

Codice A1814B

D.D. 6 agosto 2025, n. 1566

Autorizzazione idraulica per taglio vegetazione presente in sponda destra del torrente Curone in Comune di Pontecurone (AL). Richiedente: sig.omissis



ATTO DD 1566/A1814B/2025

DEL 06/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica per taglio vegetazione presente in sponda destra del torrente Curone in Comune di Pontecurone (AL). Richiedente: sig.omissis

In data 21/07/2025 il sig. *omissis* residente in via *omissis* – *omissis*), CF *omissis*, ha presentato istanza, acquisita al ns. prot. n. 32491, intesa ad ottenere l'autorizzazione al taglio e l'asportazione di vegetazione presente in area demaniale posta sulla sponda destra del torrente Curone (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Alessandria) in corrispondenza delle particelle nn. 777, 778, 780 e 781 del foglio 16 del Comune di Pontecurone (AL), come risulta dalla documentazione tecnica presentata, a firma dell'ing. Paolo Giovanni Cipparelli iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pavia n. 2957.

L'intervento consiste nel taglio selettivo di piante di acacia radicate nella pertinenza idraulica con evidenti caratteristiche di secchezza del fusto e conseguente pericolosità di crollo, come visivamente riscontrabile dalla documentazione fotografica allegata.

Considerato che, a seguito dell'esame degli atti progettuali, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, in quanto inerente il mantenimento dell'ufficiosità idraulica del corso d'acqua, e compatibile con la normativa di tutela forestale, secondo l'osservanza delle modalità d'intervento sotto riportate.

Dato atto che l'intervento in oggetto, finalizzato alla messa in sicurezza dell'area dalle piante inclinate e deperienti, si configura come intervento di manutenzione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento forestale vigente (regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015), e pertanto a canone nullo, trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella Canoni di cui alla lr. 19/2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Atteso che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- la Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 19 del 17.12.2018 art. 56 e Allegato A;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".;

determina

- di autorizzare ai fini idraulici, il sig. *omissis*, ad eseguire l'intervento di taglio vegetazione in area demaniale in sponda destra del torrente Curone frontistante le particelle nn. 777, 778, 780 e 781 del foglio 16 del Comune di Pontecurone (AL) e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati, la cui copia sarà conservata nell'archivio informatico di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di taglio e delle condizioni di carattere idraulico di seguito riportate:

1. l'intervento deve essere realizzato nelle aree indicate dalla documentazione presentata, nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. potranno essere recise e asportate tutte le piante instabili e deperienti a rischio di caduta;
3. le ceppaie dovranno essere mantenute e non sradicate mentre il materiale legnoso depositato e il materiale di risulta dai tagli dovrà essere rimosso e posto in zona di sicurezza o in alternativa triturato in sito;
4. il richiedente dovrà provvedere al completo e immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione; è vietato l'accatastamento nelle aree di possibile esondazione;
5. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dai lavori dovranno essere accuratamente ripristinate, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei possibili danni cagionati;
6. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico, sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
7. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena e resta a carico del richiedente l'onere della sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., con l'obbligo di adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori, tenendo sollevati l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
8. i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui, il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno) e dovrà essere presentata comunicazione semplice ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;
12. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria l'inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato; ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

13. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno dalla data della presente autorizzazione e dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 06/07/2015.

La presente autorizzazione idraulica non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità regionali, provinciali e comunali.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il funzionario estensore
Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa